

Verbale di adunanza

L'anno 2022 ed allì **20 giugno alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
ZARBA Francesco	Vice Presidente
BERTI Paolo	Segretario
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
BALDASSARRE Paola	BONA Marco
BONAUDO Stefano	BRENCHIO Alessandra
CASTRALE Stefano	CAVALLO Carlo
CURTI Maurizio	D'ARRIGO Marco
ESPOSITO Enrico	OLIVIERI Emiliana
PORTA Barbara	REY Cristina
RICHETTA Davide	ROSBOCH Amedeo
STRATA Claudio	

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.

ESAME VERBALE DEL 13.06.2022.

Il Consiglio approva all'unanimità.

PROCEDIMENTO XXX/COA: CONVOCAZIONE AVV. XXX – REL. PRESIDENTE/SEGRETARIO

Alle ore 17,13 entra il Consigliere Strata. Alle ore 17,14 entra il Consigliere

Richetta. Alle ore 17,20 entra il Consigliere Esposito.

Il Consiglio accoglie la collega XXX che ringrazia per la difesa del Consiglio.

L'Avvocata XXX spiega i termini delle questioni giuridiche sul tappeto, illustrando i possibili motivi di appello ma anche le criticità ed i Consiglieri le rivolgono domande per chiarimenti a cui puntualmente risponde.

Il Consiglio delega la signora XXX a rintracciare la polizza Aon e delibera all'unanimità di incaricare l'Avv. XXX di tentare una conciliazione fino a 10.000 euro omnia e, se non andasse a buon fine, di predisporre l'atto di appello.

***FUORI SACCO: COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI TORINO: BOZZA
PROTOCOLLO MAP – REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio non approva la bozza così come pervenuta, stante quanto previsto alla pagina 4 punto I, inerente l'obbligatoria partecipazione personale all'udienza dell'imputato, trattandosi di una statuizione preter legem e come tale non condivisibile da parte del Consiglio.

Si comunichi al Presidente del Tribunale.

***FUORI SACCO: COMUNICATO CAMERA PENALE “VITTORIO
CHIUSANO”: ASTENSIONE DALLE UDIENZE AVVOCATI PENALISTI
27/28 GIUGNO 2022 – REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio prende atto.

***FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT – L'ENTRATA***

*IN VIGORE DEL PROFESSIONISMO NEL CALCIO FEMMINILE – 27
GIUGNO 2022 – CON LA PRESENZA DEL VICE PRESIDENTE AVV.
FRANCESCO ZARBA*

*Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi con la rilevazione delle presenze a
carico degli organizzatori.*

***VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI TRIENNIO 2017-2019 AI FINI
DELLA CONTINUITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE – INDIVIDUAZIONE CRITERI PRIORITARI DI
VERIFICA E AVVIO PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE - REL.
PRESIDENTE E XXX***

Alle ore 18,05 entra il Consigliere Bona.

*Il Consiglio, udita la XXX, delibera di procedere in ordine graduale di
apparente criticità e quindi: di avviare il procedimento di cancellazione con
riguardo a coloro i quali siano carenti di 4 requisiti su 5; si incaricano le
signore XXX e XXX di chiedere conto ai 71 colleghi mancanti di Partita Iva
(indirizzando loro una pec), al netto degli iscritti all'Albo speciale; si invierà
una pec di diffida anche a chi non disponga di polizza assicurativa o non
l'abbia inserita nella propria scheda e così a chi non abbia trascritto il
proprio recapito telefonico. Nell'arco di 15 giorni si rifarà il punto della
situazione e, qualora persista la mancanza di questi requisiti, si provvederà di
conseguenza.*

***SCUOLA FORENSE: 1) RATEAZIONE QUOTE ISCRIZIONE 2)
INDIVIDUAZIONE MAGISTRATO COMPONENTE DEL COMITATO DI***

VALUTAZIONE INTERNO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di approvare di concedere due rate per ogni semestre; quanto al secondo punto, si delibera di rinviare in attesa che il Dott XXX dichiarare la propria disponibilità (lo ricontatterà la Consiglieria Bertoli).

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGIA AVV. XXX: OBBLIGO ASTENSIONE DAL DEPORRE COME TESTIMONE – REL. CASTRALE

Il parere richiesto dall'avv. XXX non può che essere espresso in termini generali ed astratti, stanti le linee guida del CNF che vietano di entrare nel merito di casi specifici.

Il tema da affrontare è dunque quello di comprendere se il diritto-dovere (art. 28 Cod.Deon.For) dell' Avvocato di mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita sia ancorato al mandato ad litem o si estenda anche al mandato per attività stragiudiziale o per consulenza. E di conseguenza se l'obbligo di astenersi dal rendere testimonianza (art.51 c.1 Cod.Deon.For) abbia un perimetro uguale a quello del mandato a litem o diverso.

Orbene, l'art. 28 del Codice Forense parla genericamente “ ... in dipendenza del mandato” forma che viene ripetuta anche nel secondo comma senz'altro specificare. Da ciò si potrebbe ricavare che il Codice usi appositamente la sola parola “mandato” nel quale rientrano i mandati di cui all'oggetto della questione.

Ciò è altresì suffragato dall'art. 13 (Dovere di segretezza e riservatezza)

dove si impone all'avvocato la “rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'**attività di rappresentanza e assistenza in giudizio**, nonché nello svolgimento dell'**attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale** “.

L'interpretazione ermeneutica della norma di cui all'art. 28 porta a ritenere che la sola espressione usata “mandato” accoglie in sé tutte le sfaccettature indicate nel precedente art. 13 Cod.Deon.For.

Si può quindi esprimere il seguente primo parere: L'art. 28 Cod. Deont. For. si applica non solo ai mandati ad litem ma anche a quelli stragiudiziali e/o consulenziali.

In relazione all'art. 51 bisogna partire dall'art. 28 per il quale è necessario richiamare il principio presente in tutte le deliberazioni sul tema del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire la necessità che “ le notizie siano state riferite dal proprio assistito in **funzione** del mandato ricevuto” e chiaramente “ in **dipendenza** del mandato” (ex plurimis: Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l'esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall'altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto [Consiglio Nazionale Forense (pres. XXX, rel. Del XXX), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019)].

Mentre per il mandato ad litem l'oggetto dell'attività è sempre delineato e

*quindi “funzione” e “dipendenza” sono facilmente individuabili negli altri due casi diventa assai più complesso. Un aiuto lo si riceve dal dettato dell'art. 51 per il quale l'obbligo di non rendere testimonianza riguarda le “circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e **ad essa inerenti.**” E' compito chiaramente dell'Avvocato dimostrare l'esistenza di un mandato.*

Ciò che quindi rileva al fine di adempiere all'art. 51 è l'inerenza di quanto appreso al mandato professionale esplicitato. Il divieto di testimonianza si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell’attività professionale, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale.

Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

Pertanto, se la testimonianza riguarda l'attività pubblica svolta dall'Avvocato (esempio redazione di verbali destinati a essere resi di dominio comune) non sarà invocabile l'articolo in questione mentre se la testimonianza dovesse riguardare su come si è arrivati alla stesura di quell'atto riguardando quindi circostanze che l'Avvocato ha appreso proprio (inerenti) in tale attività, opererebbe tale disposizione.

Stesso discorso vale per l'attività di consulenza per cui il divieto di

testimonianza varrà sulle notizie e circostanze apprese al fine di redigere il parere.

Bisogna ancora rilevare che l'art. 51 ha una base di pescaggio più ampia rispetto all'art. 28 il quale infatti richiede che le circostanze siano apprese dal cliente o dalla parte assistita.

Si può quindi esprimere il seguente secondo parere: il divieto di testimonianza previsto dall'art. 51 Cod.Deon.For. vale anche in relazione all'attività stragiudiziale e/o consulenziale nei limiti delle circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

Si comunichi all'interessato da parte degli Uffici (Avv. XXX)

NUOVE DISPOSIZIONI UDIENZE PPT – REL. PRESIDENTE

Nulla da decidere.

***CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA
23 GIUGNO 2022 – REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio delega il Tesoriere a partecipare all'Assemblea con invito a riferirne l'esito, incaricando il signor XXX di inviare la comunicazione alla segreteria dell'Associazione e di richiedere gli eventuali allegati.

Si designa sin d'ora, quali componenti del Consiglio direttivo, la Presidente od il Tesoriere in sua vece.

***ESITO INCONTRO CNF COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO – REL.
CASTRALE***

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale che sottolinea

l'importanza degli obblighi di promozione e di controllo che gravano sul Coa su questa delicata materia, delibera di contattare il CDD onde mettere in atto eventi formativi comuni su tale argomento, individuando come relatori l'avvocato Castrale e l'avv. XXX

Si nomina il Consigliere Castrale quale responsabile dell'antiriciclaggio del COA.

PIANO DELLA SICUREZZA DEL PUNTO DI ACCESSO PER IL PROCESSO TELEMATICO – REL. PREVE

Il Consiglio rinvia ad altra seduta stante la mancanza di documenti a supporto e l'assenza del consigliere Preve.

CAPRIS S.R.L. – REL. TESORIERE E PRESIDENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, rinvia ad altra seduta, con l'incarico di approfondire ancora la materia.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – PRESIDENZA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: VALUTAZIONE DOTT. XXX, AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO PER CONFERMA INCARICO – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delega la Presidente alla predisposizione del parere.

CORTE D'APPELLO DI TORINO – PRESIDENZA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: VALUTAZIONE DOTT.SSA XXX, PRESIDENTE TRIBUNALE SORVEGLIANZA TORINO, PER CONFERMA INCARICO

– REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delega la Presidente alla predisposizione del parere.

***VADEMECUM MODALITA' DEPOSITO ISTANZA AMMISSIONE PSS –
REL. CASTRALE E BONAUDO***

Il Consiglio approva la prima parte ma non la seconda, stante il fatto che la Commissione Patrocinio a spese dello Stato penale sta lavorando ad una soluzione migliorativa che è già stata discussa e che mira ad indennizzare anche la querela.

***DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TORINO: PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEL CORSO DI
LAUREA IN GLOBAL LAW AND TRANSITIONAL LEGAL STUDIES –
REL. PRESIDENTE***

Il Consiglio delega la Consigliera Porta a sentire il Prof. XXX

***CONSULENZA PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI:
CALENDARI AUTUNNO-INVERNO 2022 – REL. VICE PRESIDENTE***

Il Consiglio conferma l'adesione al servizio (scriverà il Vice Presidente).

***CONTENUTO PARERE DI CONGRUITA' EX L. N. 178/2020 – REL.
CAVALLO***

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo delibera di rinviare alla prossima seduta.

Alle ore 19,40 escono i Consiglieri Richetta e Bonaudo.

RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. ESPOSITO-ALASIA

Il Consiglio approva la bozza di risposta predisposta dalla Presidente ed incarica l'Avv XXX di inviarla all'interessato.

AVV. XXX: COMUNICAZIONE REQUISITI ESSENZIALI PER MANTENIMENTO ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di incaricare la signora XXX di inviare una pec con la quale si richiede al Collega l'invio della polizza assicurativa entro e non oltre 10 giorni.

RICHIESTA COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio, stante la richiesta pervenuta dall'interessata il 6 giugno 2022, delibera di cancellare la XXX dal registro dei praticanti. Si comunichi alla medesima.

REQUISITO DOMINUS DOTT.SSA XXX – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio rinvia stante il mancato decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera che il Consiglio Le ha scritto il 31 maggio scorso, che Le ha spedito il 3 giugno, ma di cui non v'è ancora contezza della ricezione.

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 14/06/2022 E VERBALI DEL 07/06/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE

Il Consiglio prende atto.

DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI

OMISSIS

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

- **ORDINE AVVOCATI TORINO/FONDAZIONE FULVIO CROCE/COMITATO PARI OPPORTUNITA’**: LA PRIMA AVVOCATA LIDIA POET. LA FORZA E L’ATTUALITA’ DI UN ESEMPIO NELLE BATTAGLIE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI GENERE? – 20/21 SETTEMBRE 2022.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia

Alle ore 19,59 esce il Consigliere Strata.

- **ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA**: L’ESIBIZIONE. QUANDO LA PROVA NON E’ “PROSSIMA” – 23 SETTEMBRE 2022.

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.

- **UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO/ITCILO/WIPO**: INTERNATIONAL SEMINAR ON “INTELLECTUAL PROPERTY RESILIENCE AND RECOVERY” – 15 LUGLIO 2022.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

- **ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA**: LE PROVE NEL PROCESSO DEL LAVORO: IL PUNTO DI VISTA DELL’AVVOCATO E DEL MAGISTRATO. PROFILI DEONTOLOGICI NELL’UTILIZZO DELLE PROVE – 5 LUGLIO 2022. RICHIESTA DI

NOMINA DI UN CONSIGLIERE QUALE RELATORE DELLA DEONTOLOGIA.

Il Consiglio riconosce 3 di cui 1 crediti formativi e nomina quale relatore della deontologia il Consigliere Scapatucci.

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall'elenco unico delle difese d'ufficio presentata dall'Avv.to:

XXX

esaminati i documenti prodotti

dispone la cancellazione

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESA D'UFFICIO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall'elenco delle difese d'ufficio per il Tribunale di Sorveglianza presentata dall'Avv.to:

XXX

esaminati i documenti prodotti

dispone la cancellazione

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA

di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

ARCHIVIAZIONE

OMISSIS

DECISIONE

OMISSIS

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avvocata:

XXX

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell'Associazione Professionale "OMISSIS".

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell'Associazione Professionale "OMISSIS".

Il Consiglio, preso atto del recesso dell'Avvocato XXX dall'Associazione Professionale "OMISSIS", dato atto che era l'unico, tra gli associati, ad essere avvocato iscritto ad un Albo Professionale e che pertanto è venuto meno il requisito essenziale ai fini del mantenimento dell'iscrizione di un'associazione professionale nell'Elenco delle associazioni professionali tenuto a cura di un Ordine forense,

delibera

la cancellazione della Associazione Professionale "OMISSIS" dal proprio Elenco delle Associazioni Professionali.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza del Dott.:

XXX

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare il medesimo al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al

Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 20/06/2022, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato con avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, viste le domande delle Dott.sse:

OMISSIS

e la relativa documentazione;

dirette ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012 -

delibera

di rilasciare alle medesime il certificato che attesti il compimento della

pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:

OMISSIS

Vista la domanda di cancellazione dell'Avv.ti:

OMISSIS

Visto il decesso dell'Avv.ti:

OMISSIS

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20.02.

Il Consigliere Segretario

Avv. Paolo Berti

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi